



Partito Democratico Alto Adige Regolamento per il Tesseramento

Art. 1

L'iscrizione al Partito Democratico è il presupposto all'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto Nazionale all'art. 2, comma 1, 2, 5, e 7.

Art. 2

L'iscrizione al Partito Democratico è individuale. Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati degli iscritti e delle iscritte, raccolti al momento del tesseramento, è il Tesoriere provinciale, che incarica i membri dell'Ufficio provinciale adesioni e i segretari di Circolo al trattamento dei dati di propria competenza.

Art. 3

1. Possono aderire ad un Circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del Circolo stesso.

2. Coloro che risiedono in porzioni del territorio provinciale in cui non sono attivi Circoli, possono aderire al Partito Democratico richiedendo e ritirando la tessera presso il Circolo ove ha sede la comunità comprensoriale di riferimento o presso la sede provinciale del partito. Tali tessere verranno firmate dal/la Segretario/a del Circolo interessato risp. dal/la Segretario/a provinciale o da loro delegati.

Art. 4

1. L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione ed il ritiro della tessera di norma presso la sede del Circolo. Essa è altresì possibile in occasione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del tesseramento o al domicilio dell'iscritto, su richiesta motivata dello stesso.
2. Ogni Circolo predispone un calendario per l'iscrizione al partito, assicurando adeguata e preventiva pubblicità a luogo e tempi di consegna.
3. Responsabile delle procedure di tesseramento è il/la Segretario/a del Circolo.
4. In ogni Circolo viene costituito un Ufficio adesioni, che ha il compito di affiancare il /la Segretario/a nelle procedure del tesseramento. Esso è composto da un numero di membri

non inferiore a due, stabilito dal/la Segretario/a stesso/a, e, di diritto, dai membri con diritto di voto dell'Assemblea provinciale residenti nel territorio del Circolo.

L'Ufficio adesioni viene eletto secondo quanto previsto all'articolo 8 del regolamento nazionale del tesseramento.

Il/la Segretario/a di circolo può delegare ai membri dell'Ufficio adesioni anche la firma delle tessere.

Art. 5

Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il/la Segretario/a e/o l'Ufficio adesioni ritengono che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, informano tempestivamente il Coordinamento del Circolo che comunica all'Ufficio provinciale le generalità e le motivazioni dell'avvenuto rifiuto, contemporaneamente alla comunicazione mensile degli iscritti. Contro il rifiuto il richiedente può presentare ricorso alla Commissione provinciale di garanzia.

Art. 6

1. L'Ufficio adesioni provinciale è composto da tre membri nominati, con il metodo del voto limitato, dalla Commissione provinciale di garanzia nel rispetto dei principi di competenza, terzietà ed imparzialità.

2. L'Ufficio adesioni provinciale, coadiuvato dal/la funzionario/a della sede provinciale, responsabile del tesseramento, cura la costituzione dell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte, acquisendo mensilmente l'elenco aggiornato dei tesserati e delle tesserate di ogni Circolo, trasmette all'Ufficio nazionale l'andamento numerico del tesseramento, promuove e coordina, in collaborazione con l'organizzazione del partito, le campagne di tesseramento sul territorio, organizza e garantisce la disponibilità degli appositi materiali, promuove e cura il flusso informativo e la collaborazione con i/le Segretari/e di Circolo e i relativi Uffici adesioni, sorveglia e controlla la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento nazionale nelle procedure di tesseramento attuate nei Circoli. L'Ufficio adesioni provinciale garantisce, inoltre, la correttezza delle procedure d'iscrizione in caso di eventi, di carattere provinciale, finalizzati alla promozione del tesseramento

Art. 7

Il tesseramento avrà inizio con decisione dell'Assemblea provinciale, che dichiara aperte le procedure. La prima rilevazione verrà effettuata entro 45 giorni dall'avvio del tesseramento a livello provinciale.

Art. 8

I/le Segretari/e di Circolo affiancati dagli Uffici adesioni garantiscono la consegna delle tessere a tutti coloro che si presenteranno personalmente per ritirarla, secondo modalità di tempo e di luogo che dovranno essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 9

Il costo della tessera non potrà essere inferiore alla quota minima fissata annualmente a livello nazionale.

Art. 10

La quota tessera è ripartita fra il circolo di appartenenza e il coordinamento provinciale, secondo quanto previsto nel regolamento finanziario.

Art.11

Requisiti minimi per l'iscrizione sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero di telefono. Opportuna è anche la rilevazione dell'indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale delle iscritte e degli iscritti.

Art.12

Per coloro che ricoprono ruoli negli organismi del Partito, ruoli istituzionali elettivi o ruoli in istituzioni a controllo pubblico, la campagna di tesseramento avrà il termine improrogabile di 60 giorni dall'apertura delle procedure. Presupposto essenziale ed irrinunciabile per il rilascio della tessera è l'avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al Partito previsti dai regolamenti finanziari nazionali e locali, fatte salve particolari e motivate situazioni di difficoltà personali e familiari, che dovranno essere verificate ed accettate dalla Commissione provinciale di garanzia.

Art.13

Non è consentito il rilascio della tessera a persone, che nell'anno precedente siano state iscritte ad altri partiti politici o abbiano aderito a gruppi di altri partiti politici all'interno di organi istituzionali elettivi, ai sensi dell'art. 2 comma 9 dello Statuto Nazionale e del Regolamento nazionale del tesseramento, articolo 15. Non è, inoltre, consentito il rilascio della tessera a persone, che nelle ultime due tornate elettorali abbiamo candidato in formazioni politiche concorrenti al PD. Il limite temporale è esteso a due anni nel caso in cui la persona abbia candidato e sia stata eletta in un partito o movimento di centrodestra o di questi sia stato segretario, coordinatore o presidente.

Art.14

In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, si redige "l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto", secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti, come previsto all'art. 10 del congresso nazionale

Art.15

L'organo provinciale di garanzia, su proposta dell'Ufficio adesioni approva l'anagrafe degli iscritti con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. L'anagrafe così certificata viene trasmessa all'Ufficio adesioni nazionale, secondo le previsioni degli articoli 11 e 13 del Regolamento nazionale del tesseramento

Art. 16

Per quanto concerne il tesseramento 2014, questo avverrà sulla base dei Circoli regolarmente costituiti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento nazionale del tesseramento

Approvato in data 7 luglio 2014 dall'Assemblea Provinciale